

## Prestazione pensionistica in forma di capitale

### Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

Al momento della maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria puoi richiedere la prestazione pensionistica interamente in forma di capitale solo se il capitale da te maturato non supera una certa somma, e più precisamente se il 50% della tua posizione maturata convertito in rendita vitalizia non risulta superiore al 50% dell'assegno sociale. In alternativa puoi sempre richiedere che la prestazione ti venga erogata parte in capitale e parte in rendita.

 <b>Requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria</li> </ul> <p><b>Nota bene:</b> puoi decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, continuando a beneficiare della deduzione degli eventuali contributi versati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno cinque anni</li> <li>&gt; Conversione in rendita vitalizia del 50% della posizione maturata non superiore al 50% dell'assegno sociale</li> </ul>		
 <b>Prestazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Fino al <b>100%</b> della posizione maturata</li> </ul>		
 <b>Modalità di richiesta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta</li> </ul> <p><b>Importante:</b> ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.</p>		
 <b>Tassazione</b>	<b>Fino al 31.12.2000</b> tassazione separata sull'imponibile <sup>1</sup>	<b>Dal 01.01.2001 al 31.12.2017</b> tassazione separata sull'imponibile <sup>2</sup>	<b>Dal 01.01.2018</b> 15% sull'imponibile <sup>3</sup> con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 <sup>o4</sup>
 <b>Tempistica di liquidazione</b>	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.		
 <b>Note</b>	La tassazione operata dal sostituto rappresenta soltanto un'anticipazione dell'imposta effettivamente dovuta dal/dalla contribuente, che è determinata con un criterio (l'aliquota media del quinquennio precedente) i cui dati applicativi possono essere conosciuti solo dall'Amministrazione finanziaria che dovrà, pertanto, procedere d'ufficio a un ricalcolo dell'imposta. Dalla riliquidazione effettuata potrà derivare una maggiore imposta dovuta, che verrà iscritta a ruolo dagli Uffici finanziari, ovvero una minore imposta che verrà automaticamente rimborsata dagli stessi Uffici.		

<sup>1</sup> Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

<sup>2</sup> Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2017 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti). N.B. I redditi già assoggettati sono esclusi a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore a 1/3 dell'importo complessivamente maturato. Pertanto, è necessario verificare che l'importo annuo della prestazione in forma periodica calcolata con riferimento ai 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato non ecceda il 50% dell'assegno sociale.

<sup>3</sup> Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2018 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

<sup>4</sup> La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.